

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452



Carrara, 30 dicembre 2025
DL/

Spett.le

PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ: ULTIMO ATTO DI UNA STORIA TORMENTATA

Seguito ns. Circol. 25 febbraio 2025, 2 luglio 2025, 30 settembre e 14 novembre 2025
(sempre consultabili nel sito).

Con la conversione in legge del DL 159 il Parlamento ha finalmente composto il *puzzle* e l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 s' intende ora esteso – testualmente - *“...all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”*.

Non possono quindi esservi dubbi che il perimetro della norma si limiti alle società di capitali: la “o” disgiuntiva che separa “amministratore unico”, “amministratore delegato” e “Presidente del consiglio di amministrazione” espone infatti alternative appartenenti soltanto a quel tipo sociale.

Su Il Sole 24 Ore del 21 dicembre Angelo Busani – in passato assai critico con questo adempimento - traccia da par suo una sintesi delle disposizioni ora vigenti in materia di Pec degli amministratori. In senso generale egli riconosce anzi che *“Nella visione del legislatore, il domicilio digitale dell' amministratore assume la funzione di presidio stabile della regolarità e della continuità dell' attività di governance societaria, nell' ambito di un sistema di pubblicità, come quello camerale, tradizionalmente fondato su principi di precisione, ordine e affidabilità”*. E più avanti – parlando del divieto per l' amministratore di avvalersi della stessa Pec della società gestita – spiega che *“la ratio è evidente: assicurare l' effettiva tracciabilità delle comunicazioni giuridicamente rilevanti indirizzate al soggetto che esercita i poteri gestori, evitando sovrapposizioni con la casella istituzionale dell' ente”* (1).

¹ Osservammo al riguardo (Circol. 25 febbraio 2025, par. 4): *“Una sovrapposizione di tal genere dovrebbe anzi essere espressamente vietata”*.

Per parte nostra, dopo quanto già evidenziato nelle circolari precedenti, possiamo aggiungere soltanto qualche nota di dettaglio sull' articolo in questione (in corsivo alcuni suoi passi; il sottolineato è nostro):

1 – Gli amministratori stranieri *“non avvezzi ai sistemi di recapito elettronico certificato propri dell' ordinamento italiano”* – come osserva Angelo Busani, paventandone il disagio - si abitueranno ai nostri *standard*. Un tempo essi, per dire, non sapevano nemmeno dell' esistenza del *Notaio* ⁽²⁾ ma – dopo qualche iniziale accusa di burocratizzazione - hanno fatto assai presto ad apprezzarne la funzione di garanzia e di sicurezza tecnico/legale. Per la gestione delle loro Pec personali in Italia essi si avvarranno – con poca spesa, se non sono in grado di provvedervi da soli o tramite qualche fidato dipendente - di figure altrettanto valide, come Dottori Commercialisti ed Avvocati ⁽³⁾.

2 – Non ci sembra per la verità che vi siano obblighi di Pec *“nelle società di persone in cui siano attribuite deleghe assimilabili a quelle attribuite al ceo di società di capitali”* ⁽⁴⁾, sia pure *“quando l' atto costitutivo lo preveda (ma accade abbastanza di rado)”*.

L' esclusione – a nostro avviso - consegue direttamente dalla natura stessa della società, come si è detto in apertura (cfr. anche par. 1 Circol. 14 novembre 2025). Non dai poteri della singola persona.

3 – Non ci sentiamo poi – nelle società di capitali - di escludere dall' obbligo *“...i liquidatori, gli amministratori di consorzi..., i soggetti preposti a sedi secondarie di società estere..., gli organi amministrativi pluripersonali non collegiali”* ⁽⁵⁾. Si tratta infatti di figure che, rivestendo ruoli di comando apicale, non hanno titolo per pretendere un tale esonero ⁽⁶⁾.

4 – Più delicata appare invece la questione della “coincidenza” della Pec personale dell' amministratore (e di figure simili) con quella dell' “impresa” (cfr. il testo della norma, in apertura). Sembra infatti corretto desumere che “impresa” sta qui per “società rappresentata”, quindi da escludere senz' altro. Invece non vi è traccia di un divieto agli amministratori di utilizzare la Pec di una qualsiasi altra impresa, ad esempio di una società di servizi amministrativi; oppure di una SRL a socio unico facente capo all' amministratore in questione. O, al limite, di un professionista. Nell' articolo in commento l' Autore sostiene che un tal divieto sussiste ancora. Ci associamo, ma soltanto per ragioni di opportunità, come diremo tra poco.

5 – Considerate le finalità della norma, la facilità di acquisire un indirizzo digitale e di gestirlo, la modestia dei suoi costi, la trasparenza di un indirizzo personale ed esclusivo, ci sembra corretto caldeggiare l' adozione di un recapito chiaro. Il sig. Giovanni Rossi (il protagonista dei nostri esempi) non avrà infatti difficoltà alcuna nell' utilizzare la sua eventuale *“Pec professionale giovanni.rossi@avvocati.pec.it”*

² La *figura* non ha eguali in altri ordinamenti.

³ Cfr. par. 6 Circol. 25 febbraio 2025.

⁴ Non risultano modifiche, in sede di conversione del DL 159, all' obbligo riportato nella Circol. 14 novembre 2025, par. 1.

⁵ Vi includeremmo anzi, come più volte evidenziato, l' istitutore ed il procuratore generale.

⁶ In particolare per la figura del liquidatore di società di persone - inclusa dalla Camera di Commercio di Milano tra i soggetti obbligati (cfr. Circol. 25 febbraio 2025 par. 2) – ci domandiamo se non sarebbe opportuna una eccezione al principio esposto al punto 2, quando l' incarico fosse affidato ad un soggetto non socio.

..., oppure, se privo di partita iva, una banale giovanni.rossi@pec.it” (Circol. 30 settembre 2025).

6 – Consideriamo invece opaco, e non proponibile, l' utilizzo *tout court* – presso una società di capitali di cui il solito sig. Giovanni Rossi sia amministratore unico o amministratore delegato o Presidente del CdA - del domicilio digitale della eventuale sua ditta individuale, a meno che la Pec di quest' ultima non sia intestata al suo nome proprio. Per essere chiari: va bene a nostro avviso giovannirossi@salonedellauto.pec.it; ma non invece salonedellauto@pec.it. Non tutte le ditte individuali hanno infatti dimensioni modeste ed organizzazioni elementari. Il secondo indirizzo non offre perciò certezze sulla presa di conoscenza del messaggio da parte dell' interessato.

. * * * * *

Confidando d' aver formulato considerazioni utili, ringraziamo dell' attenzione ed inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STUDON-CIR/CIR25-CIR/POR